

1 L'ISTANZA

Il ricorso deve indicare:

- indirizzo di posta elettronica e numero di fax del difensore;
- indirizzo di posta elettronica certificata;
- procura al difensore;
- sede, residenza o domicilio del debitore;
- somma complessiva dovuta;
- titolo esecutivo;
- precetto e relativa notifica;
- ragioni per le quali il precetto è ancora efficace

2 LA COMPETENZA

Documentazione da allegare ai fini della competenza:

- certificato di residenza del debitore o certificazione del registro delle imprese (visura camerale);
- se la sede effettiva non coincide con quella formale, il creditore deve dare prova documentale del luogo dove in concreto si svolge l'attività direttiva e amministrativa dell'impresa;
- gli atti devono essere aggiornati

3 L'ESECUZIONE FORZATA

Documentazione da allegare per accertare i presupposti:

- titolo esecutivo: provvedimento immediatamente esecutivo o definitivo, spedito in forma esecutiva; altri atti citati dall'articolo 474 del Codice di procedura civile;
- precetto ad adempiere: prova del perfezionamento della notifica; prova del decorso del termine di dieci giorni dalla notifica; prova della perdurante efficacia del precetto, ove sia trascorso il termine di efficacia di 90 giorni; per le autorizzazioni in caso di urgenza, la documentazione delle circostanze che la giustificano

4 I TERMINI PER IL DEPOSITO DEL RICORSO

Il ricorso è improponibile se è depositato prima del decorso di dieci giorni dalla notifica del precetto (salvo casi di urgenza). È tardivo se è depositato dopo la scadenza del termine di efficacia del precetto di 90 giorni. Non si applica la sospensione dei termini processuali. Il ricorso è comunque tempestivo se si dimostra che è intervenuto un atto impeditivo della decadenza del precetto entro i 90 giorni

5 L'INIZIO DELL'ESECUZIONE

Per provare l'atto impeditivo occorre allegare, in alternativa:

- per i beni mobili, il verbale di accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui si presume di trovare il bene del debitore;
- nell'esecuzione presso terzi, la notifica al debitore o al terzo del pignoramento (articolo 543 Codice di procedura civile);
- per gli immobili, la notifica del pignoramento, anche non trascritto;
- i documenti del giudizio di opposizione a precetto;
- l'intervento in una procedura esecutiva con titolo esecutivo, pur se promossa da altro creditore